

RICORSO N. 7783

UDIENZA DEL 28/10/2019

SENTENZA N. 41/19

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA COMMISSIONE DEI RICORSI
CONTRO I PROVVEDIMENTI
DELL'UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

Composta dagli ill.mi Sigg.:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Pres. Vittorio Ragonesi | - Presidente |
| 2. Dott. Massimo Scuffi | - Componente |
| 3. Prof. Gustavo Olivieri | - Componente |

Sentito il presidente - relatore dott. Vittorio Ragonesi;

Sentita la rappresentante del ricorrente;

Sentito il rappresentante dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;

Letti gli atti;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MDM SPA

contro

D.G.L.C. - Ufficio italiano brevetti e marchi

* ***** *

In fatto ed in diritto

In data 24.10.17 Gianna Beneduce ha inviato a questa Commissione istanza di reintegrazione (protocollata il 30.10.17) in riferimento alla domanda di brevetto MI2015A000549 nei cui confronti era stato emesso provvedimento di rigetto ad essa recapitato in data 25.8.17.


La ricorrente ha dedotto che non era stata in condizione di presentare le proprie osservazioni nei confronti della ministeriale del 22.12.15, con cui era stati avanzati rilievi nei confronti della domanda di brevetto presentata in quanto in quel periodo le comunicazioni pervenute via Pec non potevano essere lette dal proprio computer che trovavasi in blocco poiché ,a seguito della sostituzione del precedente computer con quello nuovo ,operante con il sistema Mac, l'account di posta Pec non era stato inserito.

A tal fine ha prodotto dichiarazione del titolare della ditta di computer Bugliesi Giorgi attestante quanto sopra.

L'Ufficio non ha presentato deduzioni.

Il ricorso merita accoglimento .

Nella fattispecie ricorre l'applicazione dell'art 193 del codice della proprietà industriale poiché la richiedente il rilascio del brevetto non è stata in condizioni di presentare nel termine assegnatole dall'Ufficio le argomentazioni richieste.



La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha già chiarito che ,ai sensi dell'articolo in questione , la diligenza richiesta dalle circostanze" - quale parametro della scusabilità della condotta di chi non abbia osservato un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi - identifica la modalità di effettuazione della prestazione cui è affidato l'esatto adempimento, e, dunque, l'accadimento che, oltre a precludere l'esecuzione di quest'ultima, non è stato impedito dalla predetta diligenza, inutilmente dispiegata, esentando dalla responsabilità per l'inadempimento (cioè dalle conseguenze previste dalla legge), onde il giudice deve esaminare il quadro reale nel quale l'attività da compiersi si collocava, così da valutare se una qualche rimproverabilità sia riscontrabile. (Cass 22634/12; da ultimo Cass 7496/19).

Nel caso di specie la ricorrente ha documentato, a mezzo della lettera in data 22.10.17 del titolare della ditta di computer, che aveva proceduto alla riparazione del suo elaboratore elettronico , che la e-mail inviatale dall'UIBM nel dicembre 2015 ,con la richiesta di fornire entro un termine perentorio ulteriori argomenti in relazione alla domanda di brevetto presentata ,non era stata letta dal proprio computer di studio in ragione del cambio del precedente con uno nuovo , avente il diverso sistema Mac, avvenuto in quel periodo .

Tale circostanza appare integrare gli estremi di un evento eccezionale cui non era possibile far fronte con l'ordinaria diligenza .

Il ricorso va dunque accolto con conseguente reintegrazione della ricorrente nel termine assegnatole dall'Ufficio.

Non si procede a liquidazione di spese.

PQM

Accoglie il ricorso e dispone la rimessione in termine della ricorrente in riferimento alla domanda di brevetto n. MI2015A000549.

Roma 28.10.19

Il Presidente est.



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Addi 05.12.2019

IL SEGRETARIO

Spiccare